



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(GENTILONI SILVERI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)**

**con il Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 2802)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 giugno 2015*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 giugno 2015*

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite  
sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il Governo si avvale della facoltà di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**Convention on the Reduction of Statelessness**  
1961

Done at New York on 30 August 1961. Entered into force on 13 December 1975.  
United Nations, *Treaty Series*, vol. 989, p. 175.



Copyright © United Nations  
2005

## Convention on the Reduction of Statelessness

Done at New York on 30 August 1961

*The Contracting States,**Acting* in pursuance of resolution 896 (IX), adopted by the General Assembly of the United Nations on 4 December 1954,*Considering* it desirable to reduce statelessness by international agreement,*Have agreed* as follows:*Article 1*

1. A Contracting State shall grant its nationality to a person born in its territory who would otherwise be stateless. Such nationality shall be granted:

- (a) at birth, by operation of law, or
- (b) upon an application being lodged with the appropriate authority, by or on behalf of the person concerned, in the manner prescribed by the national law. Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, no such application may be rejected.

A Contracting State which provides for the grant of its nationality in accordance with subparagraph (b) of this paragraph may also provide for the grant of its nationality by operation of law at such age and subject to such conditions as may be prescribed by the national law.

2. A Contracting State may make the grant of its nationality in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of this article subject to one or more of the following conditions:

- (a) that the application is lodged during a period, fixed by the Contracting State, beginning not later than at the age of eighteen years and ending not earlier than at the age of twenty-one years, so, however, that the person concerned shall be allowed at least one year during which he may himself make the application without having to obtain legal authorization to do so;
- (b) that the person concerned has habitually resided in the territory of the Contracting State for such period as may be fixed by that State, not exceeding five years immediately preceding the lodging of the application nor ten years in all;
- (c) that the person concerned has neither been convicted of an offence against national security nor has been sentenced to imprisonment for a term of five years or more on a criminal charge;
- (d) that the person concerned has always been stateless.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 (b) and 2 of this article, a child born in wedlock in the territory of a Contracting State, whose mother has the nationality of that State, shall acquire at birth that nationality if it otherwise would be stateless.

4. A Contracting State shall grant its nationality to a person who would otherwise be stateless and who is unable to acquire the nationality of the Contracting State in whose territory he was born because he had passed the age for lodging his application or has not fulfilled the required residence conditions, if the nationality of one of his parents at the time of the person's birth was that of the Contracting State first above mentioned. If his parents did not possess the same nationality at the time of his birth, the question whether the nationality of the person concerned should follow that of the father or that of the mother shall be determined by the national law of such Contracting State. If application for such nationality is required, the application shall be made to the appropriate authority by or on behalf of the applicant in the manner prescribed by the national law. Subject to the provisions of paragraph 5 of this article, such application shall not be refused.

5. The Contracting State may make the grant of its nationality in accordance with the provisions of paragraph 4 of this article subject to one or more of the following conditions:

- (a) that the application is lodged before the applicant reaches an age, being not less than twenty-three years, fixed by the Contracting State;
- (b) that the person concerned has habitually resided in the territory of the Contracting State for such period immediately preceding the lodging of the application, not exceeding three years, as may be fixed by that State;
- (c) that the person concerned has always been stateless.

*Article 2*

A foundling found in the territory of a Contracting State shall, in the absence of proof to the contrary, be considered to have been born within that territory of parents possessing the nationality of that State.

*Article 3*

For the purpose of determining the obligations of Contracting States under this Convention, birth on a ship or in an aircraft shall be deemed to have taken place in the territory of the State whose flag the ship flies or in the territory of the State in which the aircraft is registered, as the case may be.

*Article 4*

1. A Contracting State shall grant its nationality to a person, not born in the territory of a Contracting State, who would otherwise be stateless, if the nationality of one of his parents at the time of the person's birth was that of that State. If his parents did not possess the same nationality at the time of his birth, the question whether the nationality of the person concerned should follow that of the father or

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

that of the mother shall be determined by the national law of such Contracting State. Nationality granted in accordance with the provisions of this paragraph shall be granted:

- (a) at birth, by operation of law, or
- (b) upon an application being lodged with the appropriate authority, by or on behalf of the person concerned, in the manner prescribed by the national law. Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, no such application may be rejected.

2. A Contracting State may make the grant of its nationality in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article subject to one or more of the following conditions:

- (a) that the application is lodged before the applicant reaches an age, being not less than twenty-three years, fixed by the Contracting State;
- (b) that the person concerned has habitually resided in the territory of the Contracting State for such period immediately preceding the lodging of the application, not exceeding three years, as may be fixed by that State;
- (c) that the person concerned has not been convicted of an offence against national security;
- (d) that the person concerned has always been stateless.

*Article 5*

1. If the law of a Contracting State entails loss of nationality as a consequence of any change in the personal status of a person such as marriage, termination of marriage, legitimation, recognition or adoption, such loss shall be conditional upon possession or acquisition of another nationality.

2. If, under the law of a Contracting State, a child born out of wedlock loses the nationality of that State in consequence of a recognition of affiliation, he shall be given an opportunity to recover that nationality by written application to the appropriate authority, and the conditions governing such application shall not be more rigorous than those laid down in paragraph 2 of article 1 of this Convention.

*Article 6*

If the law of a Contracting State provides for loss of its nationality by a person's spouse or children as a consequence of that person losing or being deprived of that nationality, such loss shall be conditional upon their possession or acquisition of another nationality.

*Article 7*

1. (a) If the law of a Contracting State permits renunciation of nationality, such renunciation shall not result in loss of nationality unless the person concerned possesses or acquires another nationality.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) The provisions of subparagraph (a) of this paragraph shall not apply where their application would be inconsistent with the principles stated in articles 13 and 14 of the Universal Declaration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General Assembly of the United Nations.

2. A national of a Contracting State who seeks naturalization in a foreign country shall not lose his nationality unless he acquires or has been accorded assurance of acquiring the nationality of that foreign country.

3. Subject to the provisions of paragraphs 4 and 5 of this article, a national of a Contracting State shall not lose his nationality, so as to become stateless, on the ground of departure, residence abroad, failure to register or on any similar ground.

4. A naturalized person may lose his nationality on account of residence abroad for a period, not less than seven consecutive years, specified by the law of the Contracting State concerned if he fails to declare to the appropriate authority his intention to retain his nationality.

5. In the case of a national of a Contracting State, born outside its territory, the law of that State may make the retention of its nationality after the expiry of one year from his attaining his majority conditional upon residence at that time in the territory of the State or registration with the appropriate authority.

6. Except in the circumstances mentioned in this article, a person shall not lose the nationality of a Contracting State, if such loss would render him stateless, notwithstanding that such loss is not expressly prohibited by any other provision of this Convention.

*Article 8*

1. A Contracting State shall not deprive a person of its nationality if such deprivation would render him stateless.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, a person may be deprived of the nationality of a Contracting State:

(a) in the circumstances in which, under paragraphs 4 and 5 of article 7, it is permissible that a person should lose his nationality;

(b) where the nationality has been obtained by misrepresentation or fraud.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, a Contracting State may retain the right to deprive a person of his nationality, if at the time of signature, ratification or accession it specifies its retention of such right on one or more of the following grounds, being grounds existing in its national law at that time:

(a) that, inconsistently with his duty of loyalty to the Contracting State, the person

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (i) has, in disregard of an express prohibition by the Contracting State rendered or continued to render services to, or received or continued to receive emoluments from, another State, or
  - (ii) has conducted himself in a manner seriously prejudicial to the vital interests of the State;
- (b) that the person has taken an oath, or made a formal declaration, of allegiance to another State, or given definite evidence of his determination to repudiate his allegiance to the Contracting State.

4. A Contracting State shall not exercise a power of deprivation permitted by paragraphs 2 or 3 of this article except in accordance with law, which shall provide for the person concerned the right to a fair hearing by a court or other independent body.

*Article 9*

A Contracting State may not deprive any person or group of persons of their nationality on racial, ethnic, religious or political grounds.

*Article 10*

1. Every treaty between Contracting States providing for the transfer of territory shall include provisions designed to secure that no person shall become stateless as a result of the transfer. A Contracting State shall use its best endeavours to secure that any such treaty made by it with a State which is not a party to this Convention includes such provisions.

2. In the absence of such provisions a Contracting State to which territory is transferred or which otherwise acquires territory shall confer its nationality on such persons as would otherwise become stateless as a result of the transfer or acquisition.

*Article 11*

The Contracting States shall promote the establishment within the framework of the United Nations, as soon as may be after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession, of a body to which a person claiming the benefit of this Convention may apply for the examination of his claim and for assistance in presenting it to the appropriate authority.

*Article 12*

1. In relation to a Contracting State which does not, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 1 or of article 4 of this Convention, grant its nationality at birth by operation of law, the provisions of paragraph 1 of article 1 or of article 4, as the case may be, shall apply to persons born before as well as to persons born after the entry into force of this Convention.

2. The provisions of paragraph 4 of article 1 of this Convention shall apply to persons born before as well as to persons born after its entry into force.

3. The provisions of article 2 of this Convention shall apply only to foundlings found in the territory of a Contracting State after the entry into force of the Convention for that State.

*Article 13*

This Convention shall not be construed as affecting any provisions more conducive to the reduction of statelessness which may be contained in the law of any Contracting State now or hereafter in force, or may be contained in any other convention, treaty or agreement now or hereafter in force between two or more Contracting States.

*Article 14*

Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled by other means shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any one of the parties to the dispute.

*Article 15*

1. This Convention shall apply in all non-self-governing, trust, colonial and other non-metropolitan territories for the international relations of which any Contracting State is responsible; the Contracting State concerned shall, subject to the provisions of paragraph 2 of this article, at the time of signature, ratification or accession, declare the non-metropolitan territory or territories to which the Convention shall apply ipso facto as a result of such signature, ratification or accession.

2. In any case in which, for the purpose of nationality, a non-metropolitan territory is not treated as one with the metropolitan territory, or in any case in which the previous consent of a non-metropolitan territory is required by the constitutional laws or practices of the Contracting State or of the non-metropolitan territory for the application of the Convention to that territory, that Contracting State shall endeavour to secure the needed consent of the non-metropolitan territory within the period of twelve months from the date of signature of the Convention by that Contracting State, and when such consent has been obtained the Contracting State shall notify the Secretary-General of the United Nations. This Convention shall apply to the territory or territories named in such notification from the date of its receipt by the Secretary-General.

3. After the expiry of the twelve-month period mentioned in paragraph 2 of this article, the Contracting States concerned shall inform the Secretary-General of the results of the consultations with those non-metropolitan territories for whose international relations they are responsible and whose consent to the application of this Convention may have been withheld.

*Article 16*

1. This Convention shall be open for signature at the Headquarters of the United Nations from 30 August 1961 to 31 May 1962.

2. This Convention shall be open for signature on behalf of:

- (a) any State Member of the United Nations;
- (b) any other State invited to attend the United Nations Conference on the Elimination or Reduction of Future Statelessness;
- (c) any State to which an invitation to sign or to accede may be addressed by the General Assembly of the United Nations.

3. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

4. This Convention shall be open for accession by the States referred to in paragraph 2 of this article. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

#### *Article 17*

1. At the time of signature, ratification or accession any State may make a reservation in respect of articles 11, 14 or 15.

2. No other reservations to this Convention shall be admissible.

#### *Article 18*

1. This Convention shall enter into force two years after the date of the deposit of the sixth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession, it shall enter into force on the ninetieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification or accession or on the date on which this Convention enters into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article, whichever is the later.

#### *Article 19*

1. Any Contracting State may denounce this Convention at any time by a written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall take effect for the Contracting State concerned one year after the date of its receipt by the Secretary-General.

2. In cases where, in accordance with the provisions of article 15, this Convention has become applicable to a non-metropolitan territory of a Contracting State, that State may at any time thereafter, with the consent of the territory concerned, give notice to the Secretary-General of the United Nations denouncing this Convention separately in respect of that territory. The denunciation shall take effect one year after the date of the receipt of such notice by the Secretary-General, who shall notify all other Contracting States of such notice and the date of receipt thereof.

*Article 20*

1. The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the non-member States referred to in article 16 of the following particulars:

- (a) signatures, ratifications and accessions under article 16;
- (b) reservations under article 17;
- (c) the date upon which this Convention enters into force in pursuance of article 18;
- (d) denunciations under article 19.

2. The Secretary-General of the United Nations shall, after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession at the latest, bring to the attention of the General Assembly the question of the establishment, in accordance with article 11, of such a body as therein mentioned.

*Article 21*

This Convention shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the date of its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention.

DONE at New York, this thirtieth day of August, one thousand nine hundred and sixty-one, in a single copy, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic and which shall be deposited in the archives of the United Nations, and certified copies of which shall be delivered by the Secretary-General of the United Nations to all Members of the United Nations and to the non-member States referred to in article 16 of this Convention.

---



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

## Convenzione sulla riduzione dell'apolidia

Gli Stati Contraenti,

Agendo in adempimento alla risoluzione 896 (IX) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954,

Considerando auspicabile ridurre l'apolidia mediante accordo internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1

1. Ogni Stato Contraente è tenuto a concedere la cittadinanza a una persona nata nel proprio territorio che sarebbe altrimenti apolide. La cittadinanza dovrà essere concessa:

- (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure
- (b) previa presentazione di un'istanza presso l'autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale. Salvo le circostanze previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta.

Lo Stato contraente che dispone l'attribuzione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) di questo paragrafo, può altresì disporre che l'attribuzione della cittadinanza per effetto di legge avvenga al compimento di una certa età e sia soggetta alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

2. Uno Stato Contraente può disporre che la concessione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni:
  - (a) che l'istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento del diciottesimo anno d'età e che termini non prima del compimento del venticinquesimo anno d'età, di modo che alla persona interessata sia concesso almeno un anno durante il quale possa egli stesso presentare l'istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine;
  - (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che può essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza né i dieci anni in totale;

- (c) che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale né che sia stata oggetto di condanna detentiva per un termine uguale o superiore a cinque anni per un reato penale;
  - (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 (b) e 2 di questo articolo, un figlio nato nel matrimonio nel territorio dello Stato Contraente, la cui madre ha la cittadinanza di detto Stato, dovrà acquisire tale cittadinanza alla nascita nel caso in cui sia altrimenti apolide.
4. Uno Stato Contraente è tenuto a concedere la cittadinanza a una persona che sarebbe altrimenti apolide e che sarebbe impossibilitata ad acquisire la cittadinanza dello Stato Contraente nel cui territorio la persona stessa è nata poiché ha superato l'età per la presentazione dell'istanza o non ha soddisfatto le condizioni relative alla residenza, se la cittadinanza di uno dei genitori al momento della nascita della persona era quella dello Stato Contraente summenzionato. Se al momento della nascita i genitori non erano in possesso della stessa cittadinanza, la legge nazionale dello Stato Contraente in questione stabilisce se la cittadinanza della persona interessata segue quella del padre o quella della madre. Se è prevista un'istanza per la concessione della cittadinanza, tale istanza dovrà essere presentata all'autorità competente da o per conto dell'interessato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale. Salvo le previsioni di cui al paragrafo 5 di quest'articolo, tale istanza non dovrà essere rifiutata.
5. Lo Stato Contraente può subordinare la concessione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4 di quest'articolo alle seguenti condizioni:
- (a) che l'istanza sia presentata prima che l'istante raggiunga una certa età, non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato in questione;
  - (b) che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente precedente alla presentazione dell'istanza, non superiore ai tre anni, stabilito dal detto Stato;
  - (c) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

## Articolo 2

Il figlio d'ignoti trovato abbandonato nel territorio di uno Stato Contraente sarà da considerarsi, in assenza di prova contraria, come nato in quel territorio da genitori che hanno la cittadinanza di detto Stato.

**Articolo 3**

Ai fini della determinazione degli obblighi degli Stati Contraenti ai sensi della presente Convenzione, i figli nati a bordo di una nave o di un aereo rispettivamente battente bandiera o immatricolati in uno Stato Contraente saranno considerati, a seconda dei casi, come nati nel territorio di quello Stato.

**Articolo 4**

1. Uno Stato Contraente concederà la cittadinanza a una persona che non è nata nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide, se al momento della sua nascita uno dei genitori ha la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita i genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la persona interessata debba acquisire la cittadinanza del padre o quella della madre sarà determinata dal diritto nazionale di detto Stato Contraente. In conformità con le disposizioni del presente paragrafo la cittadinanza dovrà essere concessa:
  - (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure
  - (b) previa presentazione di un'istanza all'autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta.
2. Uno Stato Contraente può stabilire, in accordo con le disposizioni di cui alla lett. (b) del paragrafo 1 di questo articolo, che la concessione della cittadinanza sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni:
  - (a) che l'istanza sia presentata prima che il richiedente raggiunga una determinata età, non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato in questione;
  - (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che può essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza;
  - (c) che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale;
  - (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

**Articolo 5**

1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita della cittadinanza a seguito di una qualsiasi variazione dello status personale di un individuo, tra cui matrimonio, cessazione del matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione, tale perdita sarà subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza.

2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un figlio nato al fuori dal matrimonio perde la cittadinanza di tale Stato in seguito a un riconoscimento di filiazione, egli avrà la facoltà di recuperare tale cittadinanza su presentazione di istanza scritta all'autorità competente, e le condizioni di tale istanza non dovranno essere più rigide di quelle previste al paragrafo 2 dell'art. 1 della presente Convenzione.

#### Articolo 6

Se la legge di uno Stato Contraente prevede la perdita della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sarà subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza.

#### Articolo 7

1. (a) Se la legge di uno Stato Contraente permette di rinunciare alla cittadinanza, tale rinuncia non comporterà la perdita della cittadinanza a meno che l'interessato non possieda o acquisisca un'altra cittadinanza.  
  
(b) Le disposizioni di cui alla lett. (a) di questo paragrafo non si applicheranno nel caso in cui l'istanza possa risultare incompatibile con i principi sanciti agli artt. 13 e 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Un cittadino di uno Stato Contraente che chieda la naturalizzazione in un paese straniero non perderà la sua cittadinanza, a meno che non acquisisca o gli sia stata accordata la garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero.
3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato Contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.
4. Una persona naturalizzata può perdere la propria cittadinanza in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare alle autorità competenti la propria intenzione di mantenere la sua cittadinanza.
5. Nel caso di un cittadino di uno Stato Contraente nato al di fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale può subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che è trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età al fatto che in quel momento la persona in questione sia residente nel territorio dello Stato o che si sia registrata presso l'autorità competente.

6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato Contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente Convenzione.

#### Articolo 8

1. Uno Stato Contraente non priverà una persona della sua cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide.
2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una persona può essere privata della cittadinanza di uno Stato Contraente:
  - (a) nei casi in cui, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 7, è ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza;
  - (b) se la cittadinanza è stata ottenuta per mezzo di dichiarazioni false o frodi.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato Contraente può mantenere il diritto di privare una persona della sua cittadinanza qualora al momento della firma, della ratifica o dell'adesione specificò l'intenzione di conservare tale diritto su uno o più dei seguenti motivi, a condizione che in quella circostanza tali motivi fossero presenti nel proprio diritto nazionale:
  - (a) nel caso in cui, incompatibilmente con il suo dovere di lealtà verso lo Stato Contraente, la persona
    - (i) in violazione di un divieto esplicito dallo Stato Contraente, abbia reso o continuato a prestare servizi, oppure abbia ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure
    - (ii) si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
  - (b) nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento, o reso una dichiarazione formale di fedeltà ad un altro Stato, o dato prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedeltà allo Stato Contraente.
4. Uno Stato Contraente non potrà esercitare il potere di privazione ammesso dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se non in conformità con la legge, che dovrà prevedere per l'interessato il diritto ad un equo processo di fronte a un tribunale o ad altro organo indipendente.

**Articolo 9**

Uno Stato Contraente non può privare alcuna persona o gruppo di persone della loro cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici.

**Articolo 10**

1. Ogni trattato tra gli Stati Contraenti a disciplina dei trasferimenti di territorio dovrà contenere disposizioni intese a garantire che nessuna persona debba diventare apolide a causa di tale trasferimento. Ogni Stato Contraente si adopererà per garantire che nessun trattato firmato da Stati che non sono parte della presente Convenzione includa disposizioni di questo genere.
2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente a cui venga trasferito tale territorio o che per contro si trovi ad acquisire un nuovo territorio dovrà concedere la cittadinanza alle persone interessate laddove queste si troverebbero altrimenti a diventare apolide a seguito del trasferimento o dell'acquisizione.

**Articolo 11**

Non appena verrà depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, gli Stati Contraenti dovranno promuovere l'istituzione, nel quadro delle Nazioni Unite, di un organismo a cui una persona che intenda avvalersi della presente Convenzione possa rivolgersi affinché la sua istanza venga esaminata e dove trovi assistenza per la presentazione della stessa istanza alle autorità competenti.

**Articolo 12**

1. In relazione a uno Stato Contraente che non conceda, in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 della presente Convenzione, la cittadinanza alla nascita per operazione di legge, le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 si applicheranno, a seconda dei casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate in seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 della presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione si applicheranno solo ai figli di ignoti abbandonati presenti nel territorio di uno Stato Contraente dopo l'entrata in vigore della Convenzione in quello Stato.

**Articolo 13**

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli in materia di riduzione dell'apolidia che possono essere contenute nelle leggi, già in vigore o di futura emanazione, di uno Stato Contraente o che possono essere contenute in qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo, già in vigore o di futura emanazione, tra due o più Stati Contraenti.

**Articolo 14**

Ogni controversia tra gli Stati Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, laddove non possa essere risolta in altro modo, sarà presentata di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia.

**Articolo 15**

1. La presente Convenzione si applicherà a tutti i territori non autonomi, fiduciari, coloniali e agli altri territori non metropolitani che abbiano uno Stato Contraente responsabile delle loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato Contraente dovrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare il territorio o i territori non metropolitani ai quali si applicherà *ipso facto* la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica o adesione.
2. In tutti i casi in cui, in materia di cittadinanza, un territorio non metropolitano non abbia lo stesso trattamento del territorio metropolitano, o in tutti i casi in cui le leggi o le prassi costituzionali dello Stato Contraente o del territorio non metropolitano richiedano il previo consenso di un territorio non metropolitano affinché tale Convenzione trovi applicazione in tale territorio, lo Stato Contraente si adopererà per ottenere il consenso necessario da parte del territorio non metropolitano entro il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da parte dello stesso Stato Contraente, e quando tale consenso sarà stato ottenuto lo Stato Contraente lo notificherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La presente Convenzione si applicherà al territorio o ai territori indicati in tale notifica a partire dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale.
3. Dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Contraenti interessati informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni con quei territori non metropolitani di cui sono responsabili in materia di relazioni internazionali e che possono aver negato il consenso all'applicazione della presente Convenzione.

**Articolo 16**

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma dal 30 agosto 1961 al 31 maggio 1962 presso la sede delle Nazioni Unite.
2. La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di:
  - (a) tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite;
  - (b) ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'eliminazione o la riduzione di futuri casi di apolidia;
  - (c) ogni Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a sottoscrivere o ad aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
4. Gli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

**Articolo 17**

1. Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione può fare riserva agli artt. 11, 14 o 15.
2. La presente Convenzione non ammette altre riserve.

**Articolo 18**

1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la data in cui è stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione.
2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in vigore in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

**Articolo 19**

1. Ogni Stato Contraente può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto per lo Stato Contraente interessato un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

2. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile a un territorio non metropolitano di uno Stato Contraente, detto Stato può, in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio interessato, darne comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite denunciando la presente Convenzione separatamente per quanto concerne tale territorio. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale, che informerà gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione e della data in cui è stata ricevuta.

#### Articolo 20

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue:
  - (a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16;
  - (b) Le riserve di cui all'art. 17,
  - (c) La data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore secondo quanto stabilito all'art. 18;
  - (d) Le denunce di cui all'art. 19.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al più tardi dopo che sarà stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, porterà all'attenzione dell'Assemblea Generale la questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, del summenzionato organismo.

#### Articolo 21

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a New York, il trenta agosto millenovecentosessantuno, in un unico esemplare, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede e che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e di cui le copie certificate conformi saranno consegnate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.

